



## BOZZA

### STATUTO

#### **Le finalità**

Art. 1 si costituisce il Centro territoriale di Formazione e di servizi denominato C.T.F.

Art.2 tale centro nasce come accordo di rete tra le scuole pubbliche e private del distretto di Asiago e Bassano

Art. 3 il C.T.F. nasce per offrire alle scuole dei due Distretti scolastici servizi di formazione e di servizi amministrativi e didattici alle scuole del territorio. Si occupa di formazione del personale scolastico e più in generale della formazione degli adulti inseriti nelle organizzazioni scolastiche e non.

Art.4 il C.T.F. è un organismo autonomo nella progettazione e nella realizzazione di servizi pur realizzando le linee d'indirizzo dettate annualmente dal collegio dei dirigenti scolastici e dal collegio dei direttori amministrativi.

Art5 il C.T.F. può attivare servizi di formazione, di amministrazione, di organizzazione all'interno e nel rispetto della normativa scolastica vigente e futura

Art. 6 la sede è messa a disposizione dal Comune di Bassano del Grappa e può avvalersi di una sede ad asiago con locali messi a disposizione dall'ente locale o da una scuola.

Art. 7 il C.T.F. o parti di esso può diventare, dopo il 1° settembre 2000, consorzio tra scuole con propria natura giuridica.

Art. 8 pur rimanendo forte e prioritaria la funzione di formazione ed aggiornamento, il C.T.F. può articolarsi in centri servizi per la didattica (es: centro servizi per la didattica della matematica,.....) e per l'amministrazione ( es: erogazione stipendi) delle scuole del territorio.

art 9 il Centro ha una sezione specifica di documentazione delle attività a disposizione di tutte le scuole del territorio.

Art. 10 il C.T.F. si dota di propri formatori e ne cura la formazione.

Art 11 il c.t.f. utilizza fondi delle scuole, dello Stato, della Regione, della Provincia, di enti privati per attuare le finalità del presente statuto.

#### **Modalità di adesione**

Art. 12 tutte le scuole del territorio, previa autorizzazione dei propri organi collegiali o di vigilanza, possono aderire al C.t.f.

Art. 13 all'atto di adesione viene versata la quota associativa fissata in €1.500.000. Negli anni successivi sarà il gruppo di progetto, sentito il collegio dei dirigenti e dei direttori amministrativi a fissare l'annuale quota di adesione

Art. 14 la scuola che aderisce al C.T.F. accetta quanto previsto dal presente statuto.

Art.15 l'adesione è rinnovabile di anno in anno

Art. 16 Ogni Istituto ha il diritto di uscire in ogni momento dal C.T.f. ma non ha diritto al rimborso della quota associativa.

## **Organizzazione**

ART. 17 per i primi tre anni scolastici, dall'approvazione del presente statuto, il ctf. è coordinato e diretto dal Gruppo di Progetto che l'ha pensato, strutturato e avviato. Tale gruppo sceglie al suo interno il coordinatore, l'amministratore responsabile delle risorse finanziarie, il coordinatore e responsabile della documentazione, nonché il vicepresidente.

Art. 18 il Gruppo di progetto è composto per i primi tre anni dalle seguenti persone:

Adorno Edoardo, Lazzarotto Maddalena, Miola Gianna, Montemaggiore Francesco, Pone Giovanni, Tognon Aladino. Si aggiungono con pari diritti e doveri : Febbe Carmelo, Orsingher Angelo in rappresentanza dei direttori amministrativi, due dirigenti Scolastici eletti dal Collegio unitario dei dirigenti scolastici dei distretti Asiago-Bassano, due insegnanti funzioni obiettivo eletti dalle funzioni obiettivo dei due distretti e tre formatori del C.T.F. (tale componente entrerà nel gruppo di progetto dopo la formazione prevista dall'art. 47-48).

ART. 19 Alla fine dei tre anni scolastici il gruppo di progetto viene sciolto e i collegi dei dirigenti, dei direttori amministrativi, delle funzioni obiettivo e dei formatori del Centro eleggeranno rispettivamente: 8 dirigenti scolastici, 2 direttori amministrativi, due funzioni obiettivo, tre formatori che costituiranno in nuovo Gruppo di Progetto.

Art.20 il gruppo di progetto dura in carica 3 anni scolastici per garantire continuità nei progetti attivati. L'elezione viene svolta entro il mese di ottobre.

Art. 21 il gruppo di progetto elegge, al suo interno, un ufficio di coordinamento così composto:

coordinatore del C.T.F.

vice coordinatore

responsabile documentazione

responsabile risorse economiche

un dirigente scolastico

un direttore amministrativo

un docente

art 22 il gruppo di progetto a maggioranza nomina i responsabili dei centri servizi. Per i centri servizi riguardanti il supporto dell'amministrazione scolastica possono rivestire tale carica solo i dirigenti scolastici. Possono essere responsabili di centri servizi per la didattica sia Capi d'Istituto, sia insegnanti con curriculum appropriato.

Art. 23 i responsabili dei Centri servizi per l'amministrazione sono nominati dal gruppo di Progetto previo assenso del collegio dei dirigenti

Art.24 il collegio dei dirigenti scolastici nomina 5 "supervisor" (2 dirigenti scolastici , un direttore amministrativo, 2 insegnanti) esterni al gruppo di progetto in carica con l'incarico di valutare le linee d'indirizzo e l'operatività del C.T.F.

Art. 25 il collegio dei dirigenti scolastici, il collegio dei direttori amministrativi, il collegio delle funzioni obiettivo, il collegio dei formatori interni al C.t.f. nominano rispettivamente: 2 capi d'istituto, 1 direttore amministrativo, 1 funzione obiettivo, 1 formatore interno membri del collegio dei revisori dei conti

### **Compiti e attribuzioni degli organi previsti**

Art. 26 il coordinatore C.T.F. ha la rappresentanza interna ed esterna del Centro. E' responsabile di tutti gli atti amministrativi e finanziari del Centro. E' responsabile della qualità dei progetti attivati e dei risultati sia della formazione attuata, sia dei servizi amministrativi e didattici attivati. Firma, insieme al responsabile delle risorse economiche gli impegni di spesa. Firma insieme al responsabile della documentazione e del responsabile delle risorse economiche convenzioni e accordi di collaborazione e attività con terzi.

Può delegare in parte o in toto le funzioni all'ufficio di coordinamento. Il coordinatore coordina sia le riunioni dell'ufficio di coordinamento, sia del gruppo di progetto, è membro di diritto nelle riunioni dei responsabili di servizi, delle figure obiettivo, dei formatori.

Il coordinatore non può prendere impegni senza l'approvazione della metà dell'ufficio di coordinamento

Il coordinatore convoca l'ufficio di coordinamento e il gruppo di progetto

Relaziona annualmente al collegio dei Dirigenti Scolastici

E' eletto dall'ufficio di coordinamento e dura in carica tre anni.

Il coordinatore in caso di mozione di sfiducia della maggioranza del gruppo di progetto deve immediatamente rassegnare le dimissioni

Art. 27 ufficio di coordinamento

Elegge il vice-coordinatore del C.T.F. al suo interno.

Decide, rappresenta, coordina il C.T.f. in assenza del coordinatore o su delega dello stesso.

Ha funzioni di supporto, di consiglio al coordinatore. In casi di emergenza decide insieme in casi di emergenza senza convocare il gruppo di progetto. E' obbligato a sottoporre le decisioni d'emergenza al controllo e alla verifica da parte del gruppo di progetto nella prima convocazione utile del G. Prog.

Si riunisce convocato dal coordinatore o da uno dei suoi membri

Art.28 il vice-coordinatore

in assenza del coordinatore o per delega del coordinatore svolge tutti le competenze spettanti al coordinatore

Art. 29 responsabile amministrativo

E' il responsabile delle risorse economiche del Centro e del loro utilizzo. Redige il bilancio preventivo e consultivo, ha la firma sui mandati di pagamento. Acquista beni e attrezzature per il Centro.

Art. 30 responsabile documentazione

conserva, cura, cataloga tutti gli atti burocratici e tutta la produzione scientifica del C.t. F. Firma, insieme al coordinatore tutti gli attestati di partecipazione ai corsi realizzati dal C.t.f.

Art.31 gruppo di progetto

E' l'organo di governo del C.t.f.. coordina le attività, elabora le strategie, da mandato al coordinatore, al responsabile amministrativo, all'ufficio di coordinamento le deleghe necessarie per attuare i progetti di formazione o di servizio alle scuole e ai terzi. Valuta l'azione del coordinatore e con la maggioranza assoluta dei voti può sfiduciarlo.

Art. 32 collegio dei 5 supervisori

L'organo ha il compito di verificare la congruenza tra quanto deciso dal collegio dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e l'attività del C.t.f. Può chiedere la riunione dell'ufficio di coordinamento e chiedere delucidazioni rispetto a specifici problemi o tematiche. L'organo ha accesso a tutta la documentazione in possesso del C.T.F. previa notifica all'Ufficio di coordinamento. Annualmente informa i vari collegi sull'attività del C.T.F. e sull'azione di supervisione svolta.

**Art.33 collegio revisori dei conti**

Attua le verifiche sulla gestione finanziaria del C.T.F. è organo di garanzia per il collegio dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi. Ha accesso a tutti i documenti contabili del C.T.F. Si incontra periodicamente con il responsabile delle risorse economiche. Prepara una relazione a margine della presentazione del bilancio preventivo e consultivo al collegio dei dirigenti scolastici.

**Art. 34 responsabili dei centri servizi**

Sono nominati dal Gruppo di progetto. La nomina dei responsabili dei servizi amministrativi deve avere il gradimento anche del collegio dei dirigenti scolastici. I responsabili dei servizi possono incontrarsi tra di loro per scambiarsi informazioni e creare sinergie, previa comunicazione al responsabile della documentazione. Copia dei verbali di riunione va inviata al responsabile della documentazione.

Art. 35 per ottenere, dal gruppo di progetto la nomina a responsabile di un centro servizi per la didattica, sono previste due possibilità: su richiesta specifica del gruppo di progetto o del collegio dei dirigenti scolastici, oppure per autocandidatura.

Art. 36 il centro servizi viene attivato, e conseguentemente si nomina il responsabile, dopo che il gruppo di progetto ha esaminato la proposta di attivazione di un centro corredata da: finalità, obiettivi, ipotesi operative e finanziarie, criteri di valutazione del servizio. Il coordinatore deve depositare presso il responsabile della documentazione il proprio curriculum attestante la conoscenza della materia sviluppata dal centro servizi del quale sarà il coordinatore.

Art. 37 entro 30 giorni dalla presentazione di un progetto per l'apertura di un centro servizi, il gruppo di progetto decide sull'opportunità della sua attivazione. Spetta al gruppo di Progetto informare le scuole dell'apertura di un nuovo servizio e la richiesta alle scuole di un loro eventuale adesione al servizio

Art. 38 le scuole aderenti al C.T.F. non sono automaticamente aderenti anche ai centri servizi attivati dal C.T.F. Le scuole con apposita delibera dovranno chiedere la possibilità di aderire al centro o ai centri servizio

**Formazione**

Art.39 il C.T.f. si caratterizza come agenzia formativa prioritariamente per tutte le scuole pubbliche e private del territorio. Può svolgere formazione per enti locali e aziende erogando servizi formativi appoggiandosi fino al 1° settembre 2000 ad una scuola aderente al C.T.F. con autonomia giuridico-amministrativa, in proprio, strutturandosi eventualmente in Consorzio dopo il 1° settembre 2000.

Art. 40 il C.T.F. forma con propri corsi i suoi formatori.

Art. 41 i formatori sono suddivisi in senior e junior

Art. 42 i formatori senior devono avere competenze certificate sia nella gestione d'aula, sia nella progettazione dei corsi, dell'analisi dei bisogni

Art. 43 sono formatori senior i membri del gruppo di Progetto che possono dimostrare di aver condotto in qualità di progettisti o formatori d'aula 250 ore di lavoro sul capo.

Art. 44 Il C.T.F. usa esclusivamente formatori interni e solo fino al completamento del 1° corso di formazione formatori interno può chiedere l'aiuto di formatori esterni.

Art. 45 per complesse "imprese formative" il c.t.f. può stipulare convenzioni, A.T.I., collaborazioni con agenzie esterne di formazione di comprovata qualità

Art. 46 il c.t.f. stipula convenzioni con Università, I.R.R.S.A.E, Enti locali Ministro per realizzare le proprie finalità

Art. 47 per diventare formatore senior del C.T.F. si prevedono strade diversificate per i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA.:

- dirigenti scolastici , percorso formativo di 40 ore esperienza di conduttore d'aula formativa di non meno di 200 ore delle quali almeno 70 effettuate per il C.T.f. come conduttore di gruppo o relatore
- docenti e personale Ata aver effettuato 100 ore di corso specifico come formatore ( delle quali almeno 60 con il C.T.F.) , di aver un bagaglio di esperienza come conduttore o formatore d'aula di almeno di 250 ore (70 effettuate con il C.T.F.).

art. 48 per diventare formatore junior occorre aver frequentato 40 ore di formazione (Dirigenti) o 100 ore con il C.T.f.

art. 49 i formatori junior non possono avere la responsabilità di un progetto formativo.

Art 50 l'èquipe formativa sarà composta dal capo-staff sentite le indicazioni vincolanti del gruppo di progetto

Art. 50 i formatori C.T.F. dovranno firmare il codice deontologico del formatore C.T.F. prima di accedere alla qualifica di formatore del C.T.F.

Art. 51 il C.t.F. redigerà un albo ufficiale dei propri formatori e chiederà di poter ottenere l'iscrizione al A.I.F. ( Associazione Italiana Formatori)

Atr. 52 il gruppo di Progetto e il capo – staff possono utilizzare formatori non del C.T.F. quando mancano all'interno del centro delle competenze specifiche richieste dalla committenza.

Art. 53 nel formare l'èquipe il capo staff utilizza prioritariamente i formatori senior, successivamente i formatori junior, in mancanza di risorse potrà risorgersi ad altri Centri territoriali per la formazione a livello provinciale, regionale, nazionale.

Art 54 ogni formatore senior può presentare progetti formativi al gruppo di progetto per averne l'autorizzazione a proporlo sul mercato formativo  
norme finali

art. 55 tutti i beni immobili saranno inventariati e diventano di proprietà del C.T.f.

art 56 in caso di scioglimento del C.t.f. tutti i beni immobili e finanziari saranno suddivisi fra le scuole che nell'anno di cessazione dell'attività sono iscritte al C.T.f.

art. 57 in caso di scioglimento il gruppo dei supervisori nomina 5 saggi che attueranno quanto previsto dall'art. 56.